

BREVE CRONISTORIA DELLA SALVAGUARDIA DELLA BOLLA DI S. MARTINO

La zona della Bolla (o Bolle) si trova dietro il colle dominato dall'Oratorio di S.Martino e dal cimitero. Ha una superficie di 0,9 ha (coordinate 716.375-98.400 altezza m/sm 407) contornata da aggruppamenti forestali pionieri delle zone umide, da bosco e da prati di ca. 40'000 mq.

Costituisce un piccolo biotopo di acqua stagnante, quasi completamente interrato, nel quale si alternano piccoli specchi d'acqua (profondi fino a 1,5 m) parzialmente colonizzati da vegetazione acquatica, cariceto a grandi carici, vegetazione arbustiva e arborea. Un piccolo corso d'acqua, che vi si immette, ne garantisce un regime idrico costante e la conservazione dell'originale ambiente palustre.

Fu segnalata nel 1976 grazie a studi scientifici promossi dapprima dal museo di storia naturale di Berna, poi da quello cantonale di Lugano con il quale il Municipio concordò delle norme comunali di protezione integrate nel piano regolatore di Vezia (PR) del 1989. Gli specialisti di Berna nel segnalare la rarità di biotopi umidi simili in Ticino (sotto la quota dei 500 m.) ne auspicarono una tutela cantonale anziché comunale.

A nulla valsero due richieste in tal senso del Municipio fino al 1994 allorché venne iscritta nell'inventario federale delle paludi di particolare bellezza e importanza naturalistica (ai sensi dell'art.78 cpv 5 della Costituzione federale).

Il riconoscimento nazionale, comportante notevoli sostegni giuridico - finanziari al Comune, seguì ad un altro: l'iscrizione nell'inventario dei siti (biotopi) di riproduzione di anfibi di rilevanza nazionale, poiché rari o in via d'estinzione (quali il Tritone punteggiato meridionale, la Salamandra pezzata, la Rana verde e agile, il Tritone crestato protetti dalla lista rossa Karch o dalla convenzione di Berna).

Allo scopo di meglio salvaguardare questi beni naturali, il Municipio progettò, tra il 1991 e il 1995, un riordino pianificatorio della zona (ZP) per adeguare il PR sia alle recenti modifiche della legislazione in materia (Lpn, Opn, Ordinanza sulle paludi, Inventari federali) e della disciplina pianificatoria (Lpt, LaLpt, Le) che alle sentenze 1993 del Tribunale della territorio contrarie a due contestazioni del PR e della ZP.

Ciò s'impose anche per poter raccogliere dati necessari ad una ponderazione, con maggiore conoscenza di causa, delle conseguenze ecologiche, urbanistiche e finanziarie dell'accettazione di una domanda di costruzione per 9 case bifamiliari, su un'area di 4.700 mq a confine con la Bolla.

Al progetto contribuirono:

- i consulenti ambientali P.Pronini/S.Wagner (Savosa, 1992) per l'analisi - aggiornamento degli studi naturalistici svolti e la verifica d'attuabilità (basata sul rapporto costi/benefici) del concetto di protezione/ valorizzazione sia locale che regionale della bolla;
- il giurista F.Parrino del servizio nazionale Aspan (Berna, 1993) per l'avviso di diritto;
- i competenti Uffici federali e cantonali per i preavvisi tecnico - normativi e per le loro quote di finanziamento dell'attuazione di un piano concordato di protezione della bolla (ammontanti per la Confederazione al 63% e per il Cantone al 18% del costo complessivo);
- gli urbanisti del Comune, ingegneri R.Capezzoli e M.Forrer, per l'aggiornamento del PR.

I risultati della progettazione, illustrati alla popolazione in due serate informative di cui riferirono la stampa scritta e parlata, in sintesi si prefiggono di:

1. conservare integralmente la palude, i corsi d'acqua che la alimentano e le rispettive fasce di vegetazione ripuale, tramite zone di protezione ZPN 1;
2. conservare i contenuti semi naturali del biotopo e del suo sistema idrico - per evitare ulteriori disturbi alla biocenosi e agli spostamenti della fauna - tramite l'allargamento, attorno alla ZPN 1, di zone cuscinetto ZPN 2 in cui è vietato ogni genere di costruzione;
3. creare un comparto territoriale protetto, a disposizione della popolazione di Vezia e dei Comuni vicini per lo svago, il riposo e lo studio;
4. ridimensionare l'utilizzazione dei fondi della zona edificabile RU-2S non in conflitto con le ZPN 1 2;
5. deviare il limitato traffico veicolare di questa zona su via del Sole per diminuire sia l'inquinamento e la pressione antropica sul biotopo e la palude che i costi di manutenzione e dei servizi urbani di via S. Martino;
6. attuare una prima fase di valorizzazione del comparto regionale Pian Gallina, Monda, Gaggio.

Sorprendentemente nell'agosto 1995 la maggioranza del Consiglio comunale (**Lega, Udc Ppd e parte del Plr**), pur apprezzando l'iniziativa chiarificatrice e la buona qualità del piano municipale rinunciò ad ogni decisione in merito, soprattutto per il pto 5 **siccome la strada è di proprietà privata**.

Un cittadino di Vezia ritenendo l'indecisione del Consiglio comunale un'inadempienza - al dovere di adattare il PR al nuovo diritto federale - suscettibile di portare pregiudizio all'interesse pubblico di Vezia (considerato che il periodo della pianificazione stava terminando infruttuosamente) ricorse presso il Consiglio di Stato.

Sollecitata in tal senso dal Municipio, l'autorità cantonale optò per la messa in atto immediata di un Piano regolatore cantonale di protezione della Bolla di S. Martino (PRCP-BSM), ai sensi del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e del suo regolamento d'applicazione.

Nel 1997, superati 8 ricorsi e tante vicissitudini, il PRCP-BSM (ripreso da quello proposto dal Municipio tranne che per i pti 4 e 5) è entrato finalmente in vigore, dopo 21 anni dalle prime indicazioni sul valore e la bellezza della Bolla.

NORME D'ATTUAZIONE DEL PRCP-BSM DA RICORDARE E RISPETTARE

Art. 2 Autorizzazioni dipartimentali

Per l'attuazione di interventi non espressamente vietati dalle presenti norme, ma tali da modificare fisicamente l'ambiente nelle ZPN 1 e ZPN 2, deve essere chiesta l'autorizzazione del Dipartimento del territorio.

Art.5 Zona di protezione integrale della natura ZPN 1

Comprende la parte indicata con tratteggio obliquo fitto colore verde scuro sul Piano e corrisponde alle zone di particolare valore naturalistico. Il comprensorio individuato dalla ZPN 1 costituisce monumento naturale ai sensi dell'art. 2, lett. A, del Regolamento d'applicazione del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (del 22.01.1974).

Art. 6 Zona di protezione della natura ZPN 2

Comprende la parte indicata con tratteggio spaziato di colore verde chiaro sul Piano. Corrisponde alle zone cuscinetto attorno alle ZPN 1. Sono soltanto ammesse attività agricole e forestali di tipo estensivo che non possono danneggiare le ZPN 1 e ZPN 2.

Sulle strade esistenti si possono fare unicamente degli interventi di normale manutenzione purché non arrechino danno alcuno alle ZPN 1 e ZPN 2.

Sono di principio vietati: a) l'edificazione e l'occupazione di qualsiasi genere (comprese le strade, i posteggi, il deposito di materiale) anche temporaneo; b) le pratiche agricole che necessitano della posa di tunnel di plastica e serre, l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici; c) l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente (es. gestione a giardino, piantagioni forestali di specie estranee); d) l'alterazione dello stato fisico del terreno (drenaggi, bonifiche, modifiche morfologiche del terreno, ecc.). Derghe per fondati motivi possono essere concesse dal Dipartimento del territorio.

Art. 7 Area forestale

L'area forestale, inserita nel Piano a titolo indicativo, è soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale. Nell'area forestale valgono le disposizioni della zona di protezione corrispondente.